



Riservato all'Ufficio

Proponente

prot. n. 3680

del 07.01.2022

Richiesta pubblicazione Albo
Pretorio on-line

n. del 286

Spazio per la registrazione

REGISTRATO AL N. 310
N. delle Ordinanze dell'Anno
- 7 GEN 2021
IL CAPO UFFICIO

CITTÀ DI MESSINA
Servizio Gabinetto del Sindaco

ORDINANZA SINDACALE

Ai sensi dell'art. 54 del D.L.gs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50 D. Lgs. n. 267/2000 per la chiusura degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado di Messina con attivazione della DAD dal 10 gennaio fino al 23 gennaio 2022.

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO l'art. 32 Legge 23 dicembre 1978 n. 833;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARSCoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

VISTO il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.»;

VISTO il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.»;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con cui è stato dichiarato e successivamente prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica;

CONSIDERATO che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto, adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;

RICHIAMATO l'art. 1 del D.L. n. 171 del 6 agosto 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133 del 24 settembre 2021, a norma del quale: *“Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza. Le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza”*.

CHE il successivo comma 4 dell'art.1 del citato D.L. n. 171/2021 (convertito con modificazioni in legge n. 133/2021) stabilisce ancora che *“Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di cui al primo periodo sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione. Laddove siano adottati i predetti provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”*.

RITENUTO che già a decorrere dal mese di dicembre 2021 si è registrato un aumento del contagio su tutto il territorio nazionale tale che il Governo ha emanato il D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021 al fine di adottare specifiche misure (alcune delle quali di durata temporanea come l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 all'aperto fino al 31 gennaio 2021 ed il divieto di fare svolgere venti, manifestazioni e concerti in spazi aperti che implicino assembramenti fino al 31 gennaio 2022), con il dichiarato fine di contrastare la diffusione del contagio e invertire il trend della crescita che ha registrato picchi di innalzamento nel periodo delle festività natalizie.

CHE a tal fine, con l'evidente finalità di assicurare una ripresa delle attività scolastiche in presenza nel citato D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021 art. 13 è stata prevista la realizzazione di una campagna di screening in ambito scolastico *“Al fine di assicurare l'individuazione e il tracciamento dei casi positivi nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021-2022 il Ministero della difesa assicura il supporto a regioni e province autonome nello svolgimento delle attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 e di quelle correlate di analisi e di refertazione attraverso i laboratori militari della rete di diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale”*.

CONSIDERATO che in data 5 gennaio 2022 si è tenuto il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza nel corso del quale il Comune di Messina ha sollecitato l'avvio della campagna di screening prima della ripresa delle attività scolastiche, evidenziando l'inerzia delle Autorità Sanitarie nonostante i dati allarmanti sulla diffusione del contagio sia sul territorio comunale sia, e maggiormente, tra la popolazione in età scolare;

CHE a seguito di interlocuzioni informali il Prefetto di Messina ha convocato un Tavolo Tecnico per il 7 gennaio 2022 con la partecipazione sia dell'Asp di Messina, che del Ministero della Difesa al quale sono demandate le attività di supporto nella campagna di identificazione e tracciamento del contagio ex art. 13 D.L. n. 221/2021 già citato;

CHE all'esito del Tavolo in Prefettura alla presenza del Sindaco, dell'Assessore con delega all'emergenza Covid, dell'Assessore con delega alle Politiche Scolastiche, dell'Assessore con delega alla protezione civile comunale, del Commissario Straordinario dell'ASP di Messina, del Commissario ad Acta per l'emergenza Covid, del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Asp di Messina, le su citate Autorità sanitarie locali hanno dichiarato che alla data odierna, nel territorio del Comune di Messina, risultano n. 4.110 positivi;

CHE il Direttore f.f. del Dipartimento di Prevenzione dott.ssa Edda Paino, nel corso dell'incontro che si è tenuto il 7 gennaio 2022 innanzi al Prefetto di Messina, ha comunicato che l'incidenza del contagio che a sette giorni si attesta, secondo i dati che fanno riferimento alla settimana dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022, a 877,4, su 100 mila abitanti;

CHE inoltre il dato proveniente dalle strutture sanitarie locali registra la quasi totale saturazione dei posti letto Covid, tanto nei reparti di degenza quanto nelle terapie intensive Covid come peraltro confermato anche dal Commissario ad acta per l'emergenza Covid nel corso dell'incontro del 7 gennaio 2022 ove ha comunicato che la disponibilità di posti letto nella terapia intensiva del Policlinico è di n. 2 posti, mentre per l'Ospedale Papardo è di n. 4 posti preannunciando lo svolgimento di un incontro nel corso della medesima per l'individuazione di ulteriori aree da adibire a reparti Covid anche attrezzando ospedali militari o mediante la requisizione di strutture sanitarie già esistenti.

CHE alla luce delle superiori informazioni e comunicazioni, il Sindaco di Messina ha preannunciato la presentazione dell'istanza al Presidente della Regione Sicilia per la dichiarazione della zona arancione nel territorio del Comune di Messina.

CHE in attesa che le Autorità competenti si pronuncino sulla richiesta di dichiarazione di zona arancione è comunque necessario adottare i provvedimenti indifferibili ed urgenti a tutela della salute pubblica e per il contrasto alla diffusione del contagio.

RILEVATO che la imminente ripresa delle attività scolastiche in presenza costituisce una evidente causa di aumento del contagio;

RAVVISATA pertanto, la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l'adozione di ordinanza a carattere locale per la tutela della sanità pubblica;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "1. *In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale*";

VISTO l'art. 50 del TUELL;

SENTITE le Autorità Sanitarie locali ed il Commissario ad Acta per l'emergenza Covid nel tavolo tecnico del 7 gennaio 2022 della Prefettura di Messina, che condividono la presente Ordinanza;

ORDINA

Da lunedì 10 gennaio 2022 fino al 23 gennaio 2022 incluso, la chiusura degli Istituti comprensivi e scolastici pubblici, privati e paritari di ogni ordine e grado, ivi compresi gli asili nido, micronido, sezioni primavera e gli asili in casa.

Durante il superiore periodo di tempo gli Istituti scolastici sono tenuti a garantire lo svolgimento delle attività scolastiche mediante la DID e/o la DAD salva sempre la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Le superiori disposizioni hanno efficacia dal 10 gennaio 2022 fino al 23 gennaio 2022 compreso.

DISPONE

Di dare massima pubblicità alla presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg, nonchè mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione trasparente;

Di rendere immediatamente esecutiva la presente ordinanza.

AVVISA

Che avverso la presente Ordinanza è possibile esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R., o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente nel termine di giorni sessanta e centoventi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo Pretorio del Comune di Messina.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga comunicata a

- Presidente della Regione Siciliana;
- S.E. Prefetto di Messina;
- Sig. Questore di Messina;
- Comandante Provinciale dei Carabinieri di Messina;
- Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Messina;
- Comandante dei VV.FF. di Messina;

- Comandante della Capitaneria di Porto di Messina
- Polizia Municipale di Messina
- Polizia Metropolitana di Messina
- Dipartimento Servizi alla Persona e Politiche della Scuola;
- ASP 5 Messina
- Commissario ad acta per l'emergenza Covid per la provincia di Messina
- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VIII Ambito Territoriale Messina

IL SINDACO

f.to On. Dott. Cateno De Luca

L'Unità Organizzativa Responsabile Unico del Procedimento è la Direzione Generale: Servizio Gabinetto del Sindaco, Direttore Generale il dott. Federico Basile

L'istruttoria è stata curata dal Responsabile del Servizio Gabinetto del Sindaco la dott.ssa Giusy D'Arrigo.

Recapiti: 090.7722298- ufficiogabinetto@comune.messina.it gabinettosindaco@pec.comune.messina.it

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi a detto Settore P.e.G., competente all'adozione del provvedimento finale, da lunedì a venerdì 09:00 - 13.00 ed il lunedì e venerdì anche dalle 15:00 – 16:30. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR Sicilia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio online, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine di 120 (centoventi) giorni.